



Repubblica Italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Presidente Alessandra Panichi
Giudice Francesca Sirianni, Giudice Riccardo Ionta

Sentenza ex art. 270 CCII
pronunciata in nome del popolo italiano
procedimento **r.g. n. 53/2024 p.u.**

██████████
Avv. Stefano Orsini
O.C.C. Roberto Coccia

Le conclusioni delle parti

Il ricorrente ██████████ 1971 ed ivi n. 3 c.f.: ██████████ debitore, domanda
██████████ q ██████████ i suoi beni.

Il procedimento

I. Il ricorrente-debitore e l'oggetto della domanda ex art. 268 CCII

1. Il debitore allega di essere persona fisica non esercente attività d'impresa (seppur i debiti traggono origine dalla qualità di imprenditore individuale c ██████████ e 2020)

II. Competenza ex art. 27.2 CCII

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno risulta competente in quanto il debitore ha nel circondario il centro degli interessi principali
- in ragione della residenza o il domicilio;

III. Verifica formale del ricorso

1. Il ricorso presenta i requisiti ex art. 40.2 CCII
2. Il debitore ha presentato il ricorso personalmente con l'assistenza dell'OCC e con il patrocinio del difensore

IV. Verifica della documentazione allegata al ricorso ex art. 269.2 ed ex art. 39 CCII

1. Al ricorso è allegata la relazione, redatta dall'OCC e i documenti e art. 39 CCII. . Al riguardo è stata necessaria una richiesta di chiarimenti e di integrazioni da parte del Tribunale

Le ragioni di fatto e di diritto

L'art. 2681.1 CCII prevede che *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.*

L'art. 270.1 CCII prevede che *Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.*

L'art. 268.3 CCII – per l'ipotesi di domanda presentata dal debitore – prevede che *Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.*

I. Accertamento della legittimazione

1. E' accertato - sulla base della documentazione prodotta nel ricorso, dalla relazione dell'O.C.C - che il ricorrente è debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

II. Accertamento della situazione di sovraindebitamento

1. E' accertato- sulla base della documentazione prodotta nel ricorso, dalla relazione dell'O.C.C - lo stato di sovraindebitamento.
2. La situazione debitoria verificata dall'OCC vede debiti per 1.529.590,12 euro di cui oltre un milione e centomila euro in capo ad Agenzia Entrate-Riscossione (debiti i.v.a, contributi INPS e INAIL, imposte varie), 30mila euro in capo all'INPS, e circa 270mila in capo alle Banche.

3. La situazione patrimoniale e reddituale verificata dall'OCC vede beni immobili stimati per un valore di circa 440mila euro e un'entrata mensile media di 1.500 euro (risultando dipendente della società New Event s.r.l. con mansioni di elettricista dal novembre 2020). Sul patrimonio immobiliare grava l'ipoteca del debitore BPER s.p.a. (creditore per circa 265mila euro).

III. Accertamento in merito ai beni liquidabili

1. E' accertata la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. L'art. 268.3 CCII ultimo periodo prevede che *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”*

La norma deve esser interpretata nel senso che deve esserci un attivo realizzabile (*“è possibile acquisire attivo”*) da distribuire e un concorso di più creditori su tale attivo (*da distribuire ai creditori”*).

L'attivo deve essere acquisibile nell'arco di un massimo di tre anni (limite evincibile dal termine massimo della procedura ex art. 272.3 CCII secondo periodo).

La distribuzione deve esser possibile per più creditori – al netto dei creditori prededucibili – come evidenzia testualmente l'art. 268.3 CCII che discorre di *creditori* e come si deduce dalla natura concorsuale della procedura. L'art. 272.3 CCII, ultimo periodo, prevede che la procedura è chiusa anche anteriormente se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da *distribuire*.

2. L'OCC ha attestato quanto segue:

“L'attivo previsto nella procedura d[] a completamento delle operazioni di liquidazione sarà pari al corrispettivo di vendita degli immobili di proprietà, che attualmente è stimato in € 440.000,00, oltre alla differenza tra gli emolumenti percepiti dal ricorrente e quanto riconosciuto come somme per il mantenimento suo e della sua famiglia. La determinazione della somma che il ricorrente avrà diritto di trattenere per far fronte ai bisogni suoi e della sua famiglia è rimessa al Tribunale. Ad ogni buon conto, al fine di indicare una cifra di massima, ed considerando che lo stipendio medio del ricorrente è di circa € 1.500,00 al mese e che la stima delle spese necessarie per il sostentamento è quantificata dal ricorrente in € 1.200,00, lo scrivente considerando che la procedura ha una durata minima di almeno 3 anni, stima che le somme acquisite dalla procedura dovrebbero ammontare a circa € 10.800,00 (€ 300,00 x 36 mesi). Il ricorrente, inoltre, si impegna a retrocedere alla nascente procedura la somma di € 1.500,00 incassata dalla vendita del modello di utilità relativo al montaggio delle luminarie. Pertanto l'attivo complessivo

stimato ammonta ad € 452.300,00. Le spese di procedura sono stimate complessivamente pari a € 52.500,00, come di seguito specificato: € 22.500,00, oltre oneri e spese per il compenso spettante all'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche e al nominando liquidatore; € 30.000,00, oltre oneri e spese per il compenso spettante agli Advisors.”;

“l'attivo acquisito sarà sufficiente a coprire le spese di procedura nonché a soddisfare parzialmente i creditori preesistenti”

IV Assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV

1. Non risulta agli atti la pendenza di domande

Ulteriori elementi della procedura

I. Nomina del liquidatore

In considerazione di quanto disposto dell'art. 270.2.b CCII, può essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC

II. Condizioni per l'esdebitazione. Valutazione sintetica in merito alle cause dell'indebitamento e alla diligenza nell'assumere le obbligazioni

Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.

Ai sensi del nuovo art. 282 CCII, per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto, e a condizione che il debitore non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ebbene, nonostante non si tratti di una condizione per l'ammissibilità del ricorso e fermo restando che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento, questo Tribunale ritiene opportuno esprimere – già in questa prima fase e considerando quanto la legge richiede di esprimere in sede di ricorso per la liquidazione controllata – **un giudizio prognostico negativo in considerazione dello squilibrio evidenziato dall'OCC in sede di integrazione alla relazione nell'assunzione dei debiti e del costante, e prolungato nel tempo, indebitamento nei confronti degli enti pubblici (tale da far ritenere che l'impresa, da cui derivano i debiti della persona, fosse da tempo non in grado di essere sul mercato e che sia rimasta in esso solo attraverso l'inadempimento citato).**

III. Limiti ex 268.4.b CCIII

In considerazione della formulazione letterale dell'art. 268.4.b CCII, è rimessa al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia;

p.q.m.

Dichiara aperta ex art. 270.1. CCII la liquidazione controllata dei beni di

I. Nomina degli organi della procedura

1. nomina il giudice delegato Riccardo Ionta;
2. nomina il liquidatore, confermando, l'OCC di cui all'articolo 269 CCII Roberto Coccia

II. Ordine di deposito al debitore

Ordina al debitore il deposito **entro sette giorni** dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

III. Ordine al ricorrente e ai terzi di consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Ordina al ricorrente e ai terzi di consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che per l'abitazione-immobile in cui il debitore risiede abitualmente.

Al riguardo si invita il liquidatore ad indicare se la residenza effettiva del debitore coincide con quella anagrafica.

IV. Assegnazione del termine ai terzi e ai creditori per le domande

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore **a novanta giorni** entro il quale, **a pena di inammissibilità**, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, **predisposta ai sensi dell'articolo 201**; si applica l'articolo 10, comma 3;

V. Applicazione degli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151 CCII

Si avvisa che trovano applicazione gli art. 150, 151 CCII e gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili

VI. Adempimenti per il liquidatore

1. Deposito entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione ex artt. 35 comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Notifica la sentenza è notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3. Inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

4. Trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o beni mobili registrati,

5. Aggiornamento - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza - dell'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

6. Formazione e deposito dell'inventario dei beni del debitore **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata

7. Redazione e deposito del programma di liquidazione - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata - di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile

Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura

In relazione al programma di liquidazione depositato si invita il liquidatore, al fine di consentire una rapida ed efficiente approvazione del programma e una formulazione del programma stesso funzionale al proseguo della procedura ad indicare quanto segue:

I. Una premessa in merito ai seguenti adempimenti effettuati e quindi ad indicare:

1. Se vi è stato il deposito della dichiarazione di cui agli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Se vi è stato da parte del debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori

3. Se il curatore ha adempiuto

- all' inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove previsto;

- alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

- Alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati

- alla notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

4. Se il curatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza ha aggiornato l'elenco dei creditori

5. Se il deposito dell'inventario e del programma è avvenuto nel termine dei novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata

II. Formulazione del programma nei seguenti termini

1. suddiviso in sezioni separate per i beni immobili, altri beni e per la riscossione dei crediti da indicare specificatamente con il relativo valore;

2. in ciascuna delle sezioni sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;

3. la indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Si invita altresì ad indicare se non vi sono azioni giudiziali prospettate.

4. Gli esiti delle liquidazioni già compiute ovvero l'assenza di liquidazioni

5. L'indicazione dell'intenzione di rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.

6. L'indicazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

7. Le condizioni che possono assicurare la ragionevole durata della procedura prospettata.

8. Formazione del passivo - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione - comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.

In relazione al deposito dello stato passivo l'attuale formulazione dell'art. 273 CCII non prevede l'approvazione da parte del Giudice.

La normativa prevede tuttavia una serie di passaggi procedurali che sostanziano lo strumento (anche al fine di individuare correttamente i creditori), oggetto del vaglio giudiziale, e residua inoltre, in base ai principi generali, un vaglio di legittimità da parte del giudice.

I. A tal fine si invita il liquidatore ad accompagnare lo stato passivo con una relazione in cui indica (salvo che la relazione non sia stata già depositata in sede di programma di liquidazione o di progetto di stato passivo):

1. Se vi è stato il deposito della dichiarazione di cui agli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Se vi è stato da parte del debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori

3. Se il curatore ha adempiuto

- all' inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove previsto;

- alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

- alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati

- alla notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

4. Se il curatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza ha aggiornato l'elenco dei creditori

5. Se il deposito dell'inventario e del programma è avvenuto nel termine dei novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

II. A tal fine si invita il liquidatore a accompagnare lo stato passivo con uno schema in cui vi è l'elenco dei creditori dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore indicando per ciascuno di essi:

- la data di perfezionamento, per il creditore, della notifica della sentenza con indicazione dell'indirizzo pec cui è stata effettuata ovvero della modalità di notifica diversa;

- il termine previsto per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) e quando questo risulta scaduto per ciascuno dei debitori;

- la data di perfezionamento, per ciascun creditore, della notifica del progetto di stato passivo e l'indirizzo pec (se comunicato) cui è stato trasmesso ovvero l'indicazione che non è stato comunicato

- l'indicazione della data di scadenza dei quindici giorni per le osservazioni per ciascun creditore

9. Comunicazione del passivo agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

10. Deposito nel fascicolo informatico e comunicazione agli interessati dello stato passivo nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ex art. 273.2 CCII.

11. Deposito in cancelleria della relazione semestrale (entro il 30/6 e il 30/12) di ogni anno di esecuzione del programma di liquidazione

La relazione deve contenere:

a) il riepilogativo delle attività svolte

b) il conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

c) l'indicazione del rispetto del programma di liquidazione con se

specifico riferimento ai tempi e, ove risultino discostamenti o ritardi, indicarne le ragioni

d) l'indicazione sulla condotta del debitore: se ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

e) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori

12. Presentazione del rendiconto finale della gestione una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a

13. Richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI.

Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

14. Ripartizione dell'attivo ex art. 275.5 e ss. CCII

15. Richiesta del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale

Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

16. Deposito di una relazione dettagliata nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.

17. Istanza per l'autorizzazione al pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.

08.11.2024

Presidente Alessandra Panichi

Giudice relatore Riccardo Ionta